

**CAMERA DEI DEPUTATI** N 2058**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STEGAGNINI, PEZZATI, PONTELLO, MEUCCI, ZOPPI,  
TASSONE***Presentata il 22 febbraio 1978*Provvedimenti straordinari a favore dell'Istituto geografico  
militare

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Istituto geografico militare fin dal lontano 1872 — anno della sua fondazione — ha assolto in modo egregio i propri compiti di organo cartografico dello Stato fornendo al paese una produzione cartografica di elevato livello non solo per gli scopi di carattere militare, ma anche per molte altre esigenze d'interesse pubblico che sarebbe troppo lungo enumerare, oltre a ciò l'Ente ha al proprio attivo numerose benemerienze e riconoscimenti, anche a livello internazionale, per il contributo dato in molteplici circostanze al progresso scientifico nei campi della geodesia, della geografia e della topografia

Purtroppo da qualche anno l'Istituto attraversa una crisi profonda, determinata

da un complesso di fattori concomitanti, riguardanti soprattutto il settore del personale civile e quello infrastrutturale, crisi che ha portato ad una sensibile riduzione dell'attività di campagna e che potrebbe rivelarsi, in breve tempo, esiziale per la sua funzionalità

Di fronte a questa oscura prospettiva, riteniamo che non si possa essere insensibili per la sorte di questo Ente benemerito la cui opera, oltre ad essere insostituibile, e indispensabile per la ripresa socio-economica del paese (cito a caso l'imponente mole di lavoro affidata all'Istituto geografico militare per la revisione delle reti geodetiche delle zone terremotate del Friuli e le esigenze cartografiche della Cassa del Mezzogiorno)

Nell'attuale situazione sarebbe peraltro illusorio pensare di poter restituire all'Ente la piena potenzialità senza procedere ad una profonda ristrutturazione in ogni sua componente che ovviamente non è realizzabile in tempi brevi

Tuttavia sussiste l'impellente esigenza di arginare almeno gli aspetti più pericolosi della crisi, in attesa di poter mettere a punto un provvedimento di ampia portata inteso a dare al problema una soluzione definitiva

Da tali constatazioni è emersa l'esigenza di predisporre la presente proposta di legge « ponte » volta essenzialmente a risanare la grave situazione del personale civile — specie quello degli operatori di campagna — che, fra l'altro, contribuirebbe ad alleviare, ancorché in misura modesta, l'attuale disoccupazione giovanile e ad assorbire elementi già in possesso di un elevato livello di specializzazione nel campo topografico, acquisito sia nel corso del servizio militare sia lavorando alle dipendenze di ditte qualificate nel settore. Infatti

l'articolo 1 fissa norme volte a rendere disponibili, per essere messi a concorso, i posti degli impiegati e degli operai soppressi in applicazione della legge n. 336 del 1970 riguardante le norme a favore degli ex combattenti,

l'articolo 2 prevede la copertura dei posti disponibili mediante l'assunzione di personale, già appartenente all'EIRA (Ente italiano rilievi aerofotogrammetrici) parti-

colarmente competente nel settore operativo della cartografia, e mediante concorso pubblico, entro il termine di due anni, in modo da colmare a breve scadenza le attuali deficienze organiche e poter così fronteggiare le più impellenti necessità istituzionali. Una aliquota dei posti è riservata, oltre alle note categorie aventi titolo all'assunzione diretta (mutilati, invalidi, eccetera), ai militari che hanno prestato servizio di leva e volontario svolgendo lodevolmente gli incarichi di topografo,

l'articolo 3 sancisce la possibilità di attribuire i posti non ricoperti dai concorrenti delle categorie riservatarie a concorrenti non riservatari e viceversa,

l'articolo 4 stabilisce per gli operatori di campagna, solo per i periodi — prefissati — in cui devono svolgere una attività particolarmente impegnativa di giorno e di notte senza limitazioni temporali, un modesto compenso (massimo di lire 10 000 giornaliere) volto a remunerare il *surplus* di lavoro richiesto in tali occasioni,

l'articolo 5 prevede l'acquisto di attrezzature e macchinari dell'EIRA, in modo da potenziare e ammodernare concretamente l'Istituto geografico onde non vanificare la presente iniziativa e non ritardare la definitiva soluzione del problema

Onorevoli Colleghi, per i suddetti motivi auspichiamo la sollecita approvazione della presente proposta di legge

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART 1

La norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica al personale appartenente ai ruoli organici degli impiegati civili dell'Istituto geografico militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1965, n. 1479 e successive modificazioni ed integrazioni.

I posti lasciati liberi dal personale operaio dell'Istituto geografico militare collocato a riposo in applicazione del già citato articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, non sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza.

## ART 2

I posti vacanti in applicazione dell'articolo precedente nonché quelli vacanti per altre cause sono coperti dal personale già appartenente all'EIRA (Ente italiano rilievi aerofotogrammetrici che ne faccia domanda, ancorché abbia superato il 40° anno di età, o il 45° anno di età se mutilato o invalido di guerra e sia in possesso dei rimanenti requisiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dalla legge 5 marzo 1961, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni e dai vincitori dei due concorsi straordinari da indire entro il tempo massimo di 2 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal personale che ha prestato servizio militare volontario o di leva, senza demerito con l'incarico di topografo o aiutante topografo ed è provvisto del titolo di studio prescritto per l'accesso in carriera.

## ART 3

I posti a concorso nelle categorie degli impiegati civili della carriera di con-

retto dei topografi e cartografi e degli impiegati della carriera esecutiva e degli operai, non ricoperti, al termine di ciascun concorso, possono essere conferiti al personale che ha prestato servizio militare volontario o di leva senza demerito, purché in possesso di requisiti indicati nel precedente articolo 2

I posti da assegnare annualmente ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli articoli 28 e 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191, che non sono stati ricoperti possono essere conferiti ai cittadini che pur avendo superato le prove di concorso, non sono stati inclusi nell'aliquota da assumere per indisponibilità di posti

#### ART 4

Al personale civile e militare dipendente o comunque assegnato all'Istituto geografico militare, impiegato in operazioni di campagna, viene attribuito, limitatamente ai soli periodi di eccezionale lavoro verificantesi nei mesi estivi, un compenso volto a remunerare le maggiori, più impegnative e rischiose prestazioni non altrimenti retribuibili, rese oltre gli obblighi del servizio normale e straordinario e il cui corrispettivo non possa essere commisurato alla loro durata

I criteri, le misure e le modalità per l'attribuzione del compenso previsto dal precedente comma sono stabiliti dal Ministro della difesa sentito il Consiglio di amministrazione, previa intesa con il Ministro del tesoro

Le misure individuali del suddetto compenso non possono superare — in alcun caso — l'importo massimo giornaliero di un quindicesimo dell'indennità integrativa speciale vigente nel tempo

#### ART 5

Al fine di migliorare e incrementare la produzione cartografica e geodetica dell'Istituto geografico militare, il Ministero

della difesa è autorizzato ad acquistare le attrezzature e i macchinari della Società « Ente italiano rilievi aerofotogrammetrici » (EIRA), sita in Firenze, via F. Baracca, 3 fino all'importo complessivo di lire 950 milioni, previa valutazione dell'ufficio tecnico erariale competente

#### ART 6

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1978, valutato in lire 1 miliardo 350 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo

Con decreto del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio